



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 41G del 25 Febbraio 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A FIGC inerente l' ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E CALCIO A 5 - MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI, STAGIONE SPORTIVA 2021/2022;

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A FIGC inerente l' ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E CALCIO A 5 - MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, STAGIONE SPORTIVA 2021/2022;

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A FIGC inerente l' ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, STAGIONE SPORTIVA 2021/2022;

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A FIGC inerente l' ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI, STAGIONE SPORTIVA 2021/2022;

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A FIGC inerente l' ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE 2021-2022 RELATIVI: ... OMISSIS ... - ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE DI CALCIO A CINQUE PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR DELLA FASE NAZIONALE; ALLA FASE NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINAL FORU DI COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5; ALLA FASE NAZIONALE DEGLI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B E SERIE A2 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023;

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A FIGC inerente l' ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA ... OMISSIS ... PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE (FINAL FOUR) E UNDER 29 FEMMINILE (FINAL EIGHT) - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022.



2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

AVVISO ALLE SOCIETA' - Protocollo sanitario Covid-19

Si invitano le società ad attenersi e rispettare scrupolosamente i Protocolli sanitari Covid-19 giuste disposizioni emanate con protocollo sanitario FIGC del 10.02.2022 -versione 6 che si rimette in allegato.

Allegati (F.I.G.C.)

- INDICAZIONI GENERALI - Per la pianificazione, organizzazione e gestione della s.s. 2021/2022 del 10 febbraio 2022 - Versione 6

SCUOLE CALCIO 21/22

Si riporta di seguito l'elenco comunicato dal Coordinatore Federale Regionale di S.G. e S., con l'indicazione delle Società che hanno conseguito il riconoscimento di: Scuole Calcio e/o Centri Calcistici di Base che svolgono attività nelle Delegazioni Provinciali e Distrettuali S.S. 2021/2022:

CENTRI CALCISTICI DI BASE

921325 A.S.D. A. ANDREOLI
948396 A.S.D. APS FRALE
204128 A.S.D. BESIDIAE 1988
952769 A.S. MANGONE CALCIO
938193 A.S.D. NUOVA FIUMEFREDDO G.A.
933684 A.S.D. OLIMPICA BISIGNANO
944504 A.S.D. POLISPORTIVA G.SALERNO
932003 A.S.D. REAL AMANTEA
610622 SSDARL RENDE CALCIO 1968
941763 A.S.D. ROGLIANO 1948
912735 S.S.D. SAVUTO CALCIO
79953 U.S.D. SCALEA CALCIO 1912
946113 A.S.D. SOCCER ARINTHA
935521 G.S.D. XEROX CHIANELLO DLF PAOLA
951787 A.S.D. VALLE DELL'ESARO COSENZA
954124 A.S.D. CEEP VILLAGIO EUROPA

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

MESSAGGIO DI CORDOGLIO PER BRUNO MAZZEI

La Delegazione di Cosenza esprime la sua vicinanza ed immenso cordoglio per la perdita di un amico e grande professionista.

CORSO BLSD

Il 12 marzo 2022 verrà effettuato un corso BLSD per le società afferenti la Delegazione Provinciale di Cosenza., Si allega al presente comunicato il modello per l'adesione da inoltrare tramite mail cplnd.cosenza@figc.it entro il 01 marzo 2022. A seguito delle adesioni, verrà comunicato costo e luogo esatto di svolgimento. Si ricorda che per l'accesso al corso è obbligatorio il GREEN PASS.

TORNEO PULCINI #GRASSROOTS EVOLUTION

Modifiche al programma gare

Gara SOCCER MONTALTO = MORRONE del 23.02.2022

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 02-03-2022 alle ore 16:45



Recuperi

Recupero Gara F.C. MONTALTO UFFUGO = ACC. CASTROVILLARI

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 01 marzo 2022, ore 15.00.

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY

Modifiche al programma gare

Gara SOCCER MONTALTO = CEEP VILLAGGIO EUROPA del 22.02.2022

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 23-02-2022 alle ore 15:30

Gara RENDE = MORRONE del 23.02.2022

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 02-03-2022 alle ore 16:30

Recuperi

Recupero Gara ROGLIANO = MARCA

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 21 febbraio 2022, ore 15.00.

Recupero Gara ROGLIANO = REAL COSENZA

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 24 febbraio 2022, ore 15.00.

Recupero Gara E. COSCARELLO = POL. SALERNO

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 28 febbraio 2022, ore 17.30.

Recupero Gara PRO COSENZA = E. COSCARELLO

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 01 marzo 2022, ore 17.00.

Recupero Gara APS FRALE = ROGLIANO

Il recupero della gara a margine viene fissato per giorno 28 febbraio 2022, ore 15.30.

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

Modifiche al programma gare

Gara SC ALESSANDRO ROSINA = POLISPORTIVA BELMONTE del 23.02.2022

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 25-02-2022 alle ore 15:30

Gara OLIMPICA BISIGNANO = SOCCER MONTALTO del 07.03.2022

La gara a margine, per indisponibilità di campo, viene posticipata al 10-03-2022 alle ore 15:00

Gara SOCCER MONTALTO = ORESTE ANGOTTI del 03.03.2022

La gara a margine, per concomitanza di gara di categoria superiore, viene anticipata al 01-03-2022 alle ore 15:00

Gara SCALEA CALCIO 1912= A. ANDREOLI del 24.02.2022

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 28-02-2022 alle ore 15:30

Gara SPORTIME = POLISPORTIVA BELMONTE del 02.03.2022

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 06-03-2022 alle ore 15:30



4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/02/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A			
APS FRALE	- VALLE DELL'ESARO COSENZA	3 - 1	
(1) BESIDIAE 1988	- LUPI MARCELLINA	7 - 3	
CEEP VILLAGGIO EUROPA	- ROGLIANO 1948	2 - 15	

(1) - disputata il 22/02/2022

CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/02/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - A				GIRONE B - 8 Giornata - A			
(1) A. ANDREOLI	- TAVERNA	1 - 2		(1) CEEP VILLAGGIO EUROPA	- MENDICINO 1969	0 - 18	
LUPI MARCELLINA	- SPORTIME	4 - 0		(2) E. COSCARELLO CASTROLIBERO	- MANGONE CALCIO	1 - 4	
(2) POLISPORTIVA BELMONTE	- CESCO SBANO	17 - 1		F.C. MONTALTO UFFUGO	- NEW TEAM SAN MARCO ARG.	3 - 3	
REAL AMANTEA	- SCALEA CALCIO 1912	1 - 2					
(2) VALLE DELL'ESARO COSENZA	- SC ALESSANDRO ROSINA	0 - 13					

(1) - disputata il 19/02/2022

(2) - disputata il 21/02/2022

(1) - disputata il 19/02/2022

(2) - disputata il 16/02/2022

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 23.02.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO U17 PROVINCIALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 18/ 2/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

PERRICONE MIRKO (APS FRALE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 22/ 2/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIAPPETTA NICOLAS (LUPI MARCELLINA)

FORESTIERI CHRISTIAN (LUPI MARCELLINA)



CAMPIONATO U15 PROVINCIALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 19/ 2/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

GERMINARIO MATTEO (CEEP VILLAGGIO EUROPA)

AMMONIZIONE (I INFR)

VANZILLOTTA GIAN MARCO (A. ANDREOLI)

BOMBINO SANTIAGO (TAVERNA)

GIORDANO KEVIN

(MENDICINO 1969)

CAPALBO GIOSUE

(TAVERNA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 20/ 2/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

TUCCI MATTIA (F.C. MONTALTO UFFUGO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro. Comportamento reiterato a fine gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DE STEFANO ANTONIO (REAL AMANTEA)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRIPODI DAVIDE (F.C. MONTALTO UFFUGO)

NAZIH MOHAMMED BILAL (SPORTIME)

D ANIELLO JOSEPH

(SCALEA CALCIO 1912)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 21/ 2/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

FOCETOLA FRANCESCO (CESCO SBANO)

IL SEGRETARIO
Salvatore Palmieri

IL DELEGATO
Antonio Massarini



INDICAZIONI GENERALI

**per la pianificazione, organizzazione e gestione
della Stagione Sportiva 2021/2022**

[allenamenti, attività pre-gara e gare]

**Calcio dilettantistico e giovanile
[ivi compresi il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach-soccer,
il Calcio Paralimpico e Sperimentale
e gli Arbitri di tutte le relative categorie],
agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale,
non diversamente disciplinato da altro Protocollo FIGC**

finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

VERSIONE 6

10 febbraio 2022

INDICE

▪ Introduzione	pag. 3
▪ Riferimenti	pag. 5
▪ Nota metodologica e principi generali	pag. 6
▪ Requisiti medici e disposizioni igienico-sanitarie	pag. 9
▪ Requisiti per la configurazione e organizzazione del sito sportivo	pag. 15
▪ Requisiti per la gestione dei processi organizzativi	pag. 19
▪ Requisiti per lo svolgimento delle operazioni (training/match operations)	pag. 24
▪ Requisiti per la partecipazione del pubblico	pag. 29
▪ Requisiti per la produzione televisiva (laddove applicabile)	pag. 33
▪ Responsabilità e solidarietà	pag. 36
▪ Appendice I	pag. 37

INTRODUZIONE

L'introduzione dei Protocolli di prevenzione, adottati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio di concerto con le Autorità Sanitarie, ha consentito la ripresa ed il completamento in sicurezza di una parte significativa delle attività delle Stagioni Sportive 2019-2020 e 2020-2021.

Pur con le difficoltà legate alla persistenza nel nostro Paese del contagio da virus Covid-19 (SARS CoV-2), l'obiettivo è stato ottenuto grazie all'impegno di tutti gli addetti ai lavori: Società sportive, Medici Sociali, Calciatori e Calciatrici, Tecnici, Dirigenti e Arbitri.

La fase di avvio della Stagione Sportiva 2021-2022 ha seguito la stessa linea di prudenza e attenzione, risultando prioritario il mantenimento di un ambiente sicuro per tutti i partecipanti alle competizioni, prima, durante e dopo ogni attività.

In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche e del progressivo adeguamento del contesto normativo di riferimento, la Commissione Medico Scientifica Federale (CMSF) ha quindi ritenuto opportuna, all'inizio della stagione 2021/2022, l'adozione di nuovi Protocolli per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nel calcio dilettantistico e giovanile e nell'attività degli Arbitri delle diverse categorie interessate, che ha consentito una ripresa in sicurezza delle attività riguardanti il periodo della preparazione estiva, così come della fase di avvio dei campionati.

Le presenti indicazioni rappresentano un **ulteriore aggiornamento** finalizzato all'adeguamento dei contenuti all'andamento epidemiologico ed alle conseguenti disposizioni governative che hanno visto, tra l'altro, l'affermazione della Certificazione verde Covid-19, prima, e del cosiddetto "Green Pass Rafforzato", poi, quali strumenti principali per la ripresa delle quotidiane attività sociali, lavorative e sportive.

Il presente Protocollo si applica a tutte le attività sportive dilettantistiche e giovanili (ivi compresi il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach-soccer, il Calcio Paralimpico e Sperimentale e gli Arbitri di tutte le relative categorie), di base ed agonistiche, di livello nazionale (o comunque riconosciute "di preminente interesse nazionale" dalla Federazione o relative alle fasi finali nazionali di competizioni regionali), ovvero di livello regionale o provinciale.

Viceversa, il Protocollo non si applica ai Campionati di Serie A, Serie B e Serie C maschili, Serie A femminile, Primavera 1, 2, 3 e 4 maschili, e relativi Arbitri, che sono già disciplinati da altro specifico Protocollo FIGC.

Il Protocollo si rivolge a:

- le Società Sportive affiliate alla FIGC che svolgono attività agonistica e/o di base a livello dilettantistico e giovanile che gestiscono e/o utilizzano impianti e strutture sportive

Si ricorda che per Green Pass Rafforzato si intende la Certificazione Verde Covid-19 attestante:

- 1- l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2;
- 2- l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito all'infezione da Sars-CoV-2;
- 3- l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose del vaccino o al termine del ciclo vaccinale.

all'aperto e/o al chiuso;

- gli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori);
- i Gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti;
- i genitori o tutori legali degli atleti minori e gli accompagnatori di atleti disabili.

Il Protocollo si applica agli eventi ed alle competizioni sopra citati, per i quali l'attuale contesto normativo di riferimento consente la presenza di pubblico, secondo le Linee Guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport.

Esse sono altresì valide per gli allenamenti, per la fase dei raduni, così come per lo svolgimento delle gare amichevoli.

Le misure preventive e le indicazioni di carattere organizzativo di questo documento potranno essere applicate con flessibilità a seconda della categoria di riferimento, fermi restando invece i requisiti medici e le disposizioni igieniche che si intendono vincolanti nei contenuti minimi qui rappresentati.

RIFERIMENTI

I più recenti riferimenti normativi cui rimandare per la comprensione e attuazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sono in particolare il **DL 22 aprile 2021, n.52, come modificato dal DL 23 Luglio 2021, n. 105, il DL 6 Agosto 2021, n. 111, il DL 21 settembre 2021, n. 127, il DL 8 ottobre 2021, n. 139, il DL 26 novembre 2021, n. 172 e, da ultimi, il DL 24 dicembre 2021, n. 221, il DL 29 dicembre 2021, n. 229, il DL 7 gennaio 2022, n. 1 e il DL 4 febbraio 2022, n. 5.**

Restano altresì utili per la piena conoscenza dello scenario all'interno del quale si colloca il presente elaborato i vari documenti riportati in appendice (Appendice 1).

Rivestono inoltre centralità per la corretta definizione delle procedure e dei requisiti le Circolari pubblicate dal Ministero della Salute, così come le Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo Sport, per gli aspetti di interesse e relativa competenza.

NOTA METODOLOGICA E PRINCIPI GENERALI

Come richiamato nell'introduzione, il presente Protocollo intende racchiudere in una sintesi generale le attuali disposizioni che regolano lo svolgimento delle competizioni del calcio dilettantistico e giovanile (nell'accezione utilizzata nel titolo). Ciò per consentire ai soggetti organizzatori di poter programmare in sicurezza le loro attività per la corrente Stagione Sportiva, garantendo la piena applicabilità delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica.

Le presenti indicazioni rappresentano, pertanto, il documento di riferimento principale nello svolgimento delle attività di preparazione delle categorie sopra evidenziate (ritiri, allenamenti, amichevoli), così come per l'effettuazione di gare in presenza o meno di spettatori, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemica dovuta al virus Covid-19.

Di fatto, i contenuti proposti integrano e superano - tanto negli aspetti medici, quanto in quelli gestionali ed organizzativi - i precedenti Protocolli FIGC che hanno sino ad oggi disciplinato la ripartenza delle competizioni calcistiche e - in particolare - la versione del Protocollo dello scorso 4 agosto 2021, quella del 15 ottobre 2021 e quella del 3 dicembre 2021.

Le indicazioni hanno carattere temporaneo e sono strettamente connesse all'attuale stato di emergenza legato all'epidemia. Nell'eventualità di un cambiamento del quadro normativo di riferimento o del contesto sanitario ed al suo andamento. Nell'eventualità di un cambiamento del quadro normativo di riferimento o del contesto sanitario (es. mutazione dell'attribuzione di rischio epidemiologico delle Regioni; obbligo di svolgimento delle gare con limitazioni più stringenti alla partecipazione di pubblico; etc), le indicazioni saranno aggiornate in base alle decisioni delle Autorità preposte.

Ai fini del presente documento, occorre ricordare che sono definiti allenamenti collettivi e competizioni ufficiali le attività pratiche destinate esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati per la società che organizza l'attività sotto la propria diretta responsabilità. Le Società possono altresì organizzare eventi e competizioni nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti federali. Al riguardo, si ricorda che il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi è il **legale rappresentante della società sportiva**².

² È il soggetto formalmente responsabile di tutti gli adempimenti di legge posti a capo della associazione/società sportiva. Il rischio-Covid non modifica, di per sé, i profili di responsabilità, sia civile sia penale, in cui può incorrere il legale rappresentante e responsabile di una associazione/società sportiva, in qualità di gestore dell'impianto e organizzatore delle attività sportive. Egli, infatti, rimane tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti (atleti/e, soci, tesserati, frequentatori, collaboratori, allenatori, ecc.) e a adottare in via preventiva tutte le misure organizzative e tutte le cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connotati alla normale pratica sportiva. Vige, in altre parole, la responsabilità del gestore dell'impianto, secondo i principi generali del Codice Penale (art. 40) e del Codice Civile (art. 2043 e 2051), che gli impongono di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito dell'attività di riferimento dell'associazione/società sportiva dilettantistica, per prevenire e neutralizzare qualsiasi situazione di pericolo e di danno. Con l'emergenza Covid-19 e i rischi connessi sono stati introdotti specifici protocolli di sicurezza da adottare e rispettare scrupolosamente, ma le regole ordinarie che disciplinano le responsabilità civili e penali dei dirigenti sportivi non sono cambiate: il legale rappresentante potrà essere ritenuto responsabile in caso di contagio da Virus Covid-19 o SARS-CoV-2, ma solo se fosse dimostrato il nesso causale fra il comportamento, doloso o colposo, del legale rappresentante e l'avvenuto contagio.

Al riguardo, in analogia a quanto già chiarito dall'INAIL a proposito della responsabilità del datore di lavoro, è da ritenersi che il legale rappresentante della associazione/società sportiva risponda penalmente e civilmente delle infezioni da Covid-19 solo se viene accertata la sua responsabilità per dolo o per colpa, ovvero per avere causato l'evento dannoso. Particolarmente significativo appare, a questo proposito, il seguente ulteriore passaggio sempre contenuto nella suddetta nota dell'INAIL: "Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità

Per le finalità del presente elaborato, inoltre, è opportuno richiamare l'utilizzo di alcune terminologie e concetti - già divenuti di uso comune per la frequente presenza all'interno dei precedenti elaborati - che si intendono quali riferimenti costanti per la comprensibilità del testo, nonché per favorire omogeneità e coerenza con gli altri Protocolli emanati dalla FIGC:

- **GRUPPO 1 “SQUADRA”**: identificato preventivamente adottando le procedure mediche di screening iniziale successivamente indicate, in regime di massima sicurezza possibile. Esso è composto da tutti coloro che necessariamente operano a stretto contatto tra loro: calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff e, naturalmente, il/i Medico/i Sociale/i.
- **GRUPPO 2 “ARBITRI”**: è il gruppo che comprende gli Arbitri e gli Assistenti. Si tratta di un gruppo assimilato, anche nei programmi di screening iniziale, al Gruppo Squadra.
- **GRUPPO 3 “PERSONALE EXTRA GRUPPO SQUADRA”**: si intendono tutti gli altri soggetti che partecipano all'organizzazione e gestione dell'evento per le specifiche funzioni previste, a seconda delle categorie di riferimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo: personale della Federazione/Lega; addetti all'antidoping; personale medico e sanitario del soccorso; staff dell'organizzazione; operatori dei media; volontari; personale di supporto; fornitori; ospiti; autorità; ecc.

Si ricorda, a questo proposito, che ai sensi delle più recenti disposizioni normative (in particolare, art. 9-septies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 e modificato dal decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1) per chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde Covid-19 ad eccezione dei soggetti per i quali l'uso del Green Pass Rafforzato è previsto per legge. Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

- **SPETTATORE**: come già definito nelle Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si intende con tale definizione la persona esterna all'organizzazione e non partecipante alla competizione, ovvero componente il pubblico.
- **OPERATORE SPORTIVO**: si intendono sia i praticanti l'attività sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo.
- **SITO SPORTIVO**: si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. Per le finalità del presente elaborato, la definizione comprende anche l'impianto/struttura/stadio sede delle attività disciplinate dal Protocollo.

Quale indicazione di metodo, utile ad orientare la lettura del presente Protocollo, si segnala ancora che, nelle interazioni tra i diversi Gruppi sopra richiamati, vige il principio generale per il quale, al fine di preservare i Gruppi “Squadra” e “Arbitri” e garantire la continuità e regolarità del calendario

in relazione all'andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.

sportivo, i componenti del Gruppo 3 dovranno limitare i propri contatti con i componenti dei Gruppi 1 e 2 a quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività di propria competenza, fermo restando che per i componenti del Gruppo 3 è previsto, a seconda dei casi, l'obbligo del possesso del Green Pass Rafforzato o della Certificazione verde Covid-19 in corso di validità per l'accesso agli impianti dove si svolgono le attività.

In un'ottica di coerenza con le impostazioni e le esperienze che ad oggi hanno prodotto indubbi risultati per il proseguimento delle attività, preme in questa sezione richiamare ancora una volta i cardini della prevenzione del contagio:

- il distanziamento in occasione di riunioni all'aperto e la limitazione delle riunioni al chiuso, anche di tipo tecnico;
- l'uso della mascherina FFP2 (o di qualità superiore, FFP3), in particolare al chiuso o in ambienti affollati;
- la frequente igienizzazione delle mani e delle superfici spesso utilizzate.

Fatte salve le specifiche richiamate nelle pagine precedenti, le aree in cui si articola il Protocollo sono definite come segue:

1. Requisiti Medici e disposizioni igienico-sanitarie
2. Requisiti per la configurazione e organizzazione del sito sportivo
3. Requisiti per la gestione dei processi organizzativi
4. Requisiti per lo svolgimento delle operazioni (training/match operations)
5. Requisiti per la partecipazione del pubblico
6. Requisiti per la produzione televisiva (laddove applicabile)

1. REQUISITI MEDICI E DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Gli aspetti medici che riguardano in particolare la gestione del Gruppo 1 (Gruppo Squadra) e del Gruppo 2 (Arbitri) sono stati aggiornati recependo e integrando nelle presenti indicazioni quanto attualmente previsto dalle normative di settore (con particolare riguardo al Green Pass Rafforzato e alla Certificazione verde Covid-19), a salvaguardia della tutela della salute degli atleti e del regolare svolgimento delle competizioni.

Due sono le variabili che hanno avuto e stanno continuando ad avere un significativo impatto sulla ripresa delle attività delle Squadre e delle diverse competizioni 2021-2022:

- la prima è la campagna vaccinale, che si va estendendo a tutta la popolazione, inclusi gli atleti giovani, associata al significativo numero di soggetti che hanno contratto l'infezione e sono "guariti";
- la seconda è la comparsa di "varianti del virus COVID-19", che potrebbero influenzare l'andamento dei contagi e le strategie di prevenzione via via adottate dalle Autorità Sanitarie.

SCREENING INIZIALE [per i soggetti che non l'abbiano ancora effettuato]

Le procedure mediche dello screening iniziale cui sottoporre i componenti del Gruppo Squadra e/o del Gruppo Arbitri che non l'abbiano ancora effettuato sono state adeguate alla situazione epidemiologica attuale e agli orientamenti legislativi più recenti tracciati dalle Autorità di Governo, in particolare quello riferito all'introduzione del cosiddetto **Green Pass Rafforzato**, già adottato dal nostro Paese, che rende più semplice l'accesso ad eventi e strutture sia nel nostro Paese sia in Europa.

In particolare, **tutti** i soggetti che partecipano ad **attività agonistiche di livello nazionale** o comunque riconosciute "di preminente interesse nazionale" dalla Federazione o relative alle fasi finali nazionali di competizioni regionali devono essere sottoposti, indicativamente 48-72 ore prima del giorno d'inizio degli allenamenti, a:

1. Anamnesi accurata: spostamenti, sintomi specifici e aspecifici. Particolare attenzione deve essere posta alle località di provenienza/transito dei nuovi componenti. L'anamnesi servirà in prima istanza ad inquadrare i soggetti nelle **due categorie seguenti**:
 - a. **soggetti vaccinati o guariti dall'infezione** (questi ultimi in possesso della regolare certificazione medico-sportiva che abbia attestato l'idoneità a riprendere, senza limitazioni, l'attività dopo la guarigione dalla malattia) e, come tali, in possesso di Green Pass Rafforzato³.
 - b. **soggetti non vaccinati e non guariti** e, come tali, non in possesso di Green Pass Rafforzato (e quindi non inseribili nel Gruppo Squadra fino al conseguimento del Green Pass Rafforzato, potendo svolgere eventualmente solo allenamenti individuali).
2. Misurazione temperatura corporea.

³ Per i soggetti guariti si ricorda la possibilità e la raccomandazione degli esperti di rinforzare la protezione con un'unica somministrazione di vaccino (dopo almeno tre mesi dalla guarigione dalla malattia).

3. Test molecolare (tampone) RT-PCR o antigenico «rapido» di tipo conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di Certificazione verde Covid-19, da ripetersi obbligatoriamente a distanza di 6-7 giorni dal primo test in caso di sospetti clinici.

Qualora, in questa fase di screening iniziale, uno dei soggetti risultasse **positivo ai Test per SARS-CoV-2** (molecolare o antigenico), dovrà essere immediatamente allontanato dal Gruppo e seguire le procedure previste dalle Autorità competenti, che valuteranno di concerto col Medico Sociale le modalità di gestione degli altri componenti, anche in relazione alle caratteristiche del Gruppo stesso (numerosità, soggetti vaccinati, guariti).

SCREENING DOPO PERIODI DI SOSTA PROLUNGATA DELL'ATTIVITÀ O VIAGGI ALL'ESTERO

La procedura di screening sopra indicata è, in ogni caso, fortemente raccomandata, in occasione della ripresa delle attività dopo periodi di sosta prolungata e/o rientro da viaggi all'estero, sia per tutti i soggetti (componenti del Gruppo Squadra o del Gruppo Arbitri) che partecipano ad attività agonistiche **di livello nazionale** o comunque riconosciute "di preminente interesse nazionale" dalla Federazione o relative alle fasi finali nazionali di competizioni regionali, sia per tutti i soggetti che partecipano ad attività agonistiche di livello regionale o provinciale.

CONTROLLI SUCCESSIVI

In considerazione della corrente situazione epidemiologica e delle conseguenti disposizioni governative che hanno previsto l'utilizzo sempre più diffuso del Green Pass Rafforzato quale strumento principale per lo svolgimento in sicurezza delle quotidiane attività sociali, lavorative e sportive, la **partecipazione a competizioni, gare, tornei ed eventi agonistici, gare amichevoli e sedute di allenamento di gruppo, dilettantistici, giovanili e di base, di livello nazionale**, regionale e provinciale, all'aperto o al chiuso (qualora permesse in base al colore delle Regioni di riferimento), è consentito **esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Rafforzato**, ad eccezione dei soggetti che fanno ingresso da uno stato estero e che ricadano nell'ambito di quanto previsto dall'art.3 del DL 04 febbraio 2022, n.5. In base alle normative vigenti, tale disposizione non si applica ai bambini/e sotto i 12 anni di età e ai soggetti esenti¹.

Pertanto, tutti i soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato sono **esentati** - per tutto il periodo di validità dello stesso - da ogni successivo programma di testing obbligatorio (tamponi) finalizzato alla partecipazione agli eventi.

Viceversa, tutti i soggetti non in possesso di Green Pass Rafforzato non potranno svolgere alcuna delle attività sopracitate né all'aperto, né, tantomeno, al chiuso.

¹ "Le disposizioni di cui al comma 1 [accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; accesso ad eventi e competizioni sportive, consentito ai soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19- ndr] non si applicano ai soggetti di età inferiore a dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute" (art. 9 bis, comma 3, del decreto legge 52/2021).

È fatto salvo, in ogni caso, sia in occasione delle **competizioni/eventi sia degli allenamenti**, in base alle normative vigenti (cfr. art. 9-septies del DL 22 aprile 2021, n. 52, introdotto con DL 21 settembre 2021, n. 127), l'**obbligo** di possesso della **Certificazione verde Covid-19** per tutti coloro che svolgono **attività lavorative o di formazione o di volontariato** nei luoghi dove si svolge l'attività sportiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff) ad eccezione dei soggetti per i quali l'uso del Green Pass Rafforzato è previsto per legge.

Le previsioni che precedono si applicano, in tutti i casi, sia ai componenti del Gruppo 1 [Gruppo Squadra] sia ai componenti del Gruppo 2 [Gruppo Arbitri].

ALTRE INDICAZIONI GENERALI

Tutti i soggetti (calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici) che prendono parte alle attività devono essere in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, agonistica o non agonistica a seconda delle norme di riferimento, in corso di validità. Ove tali certificati risultino scaduti o mancanti, Il Presidente della associazione/società sportiva, anche per il tramite del medico competente o del medico sociale o del DAP (con il relativo medico di riferimento), dovrà acquisire preventivamente i nuovi certificati.

In tutti i casi, il trattamento dei dati sensibili e la conservazione dei certificati da parte della associazione/società sportiva devono sempre avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy.

Si ricorda che, in tutti i casi di pregressa infezione da SARS-CoV-2, e relativa guarigione, intervenuta sia prima della ripresa dell'attività sia in corso di stagione, i soggetti che prendono parte all'attività dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva, ove richiesta, ovvero, se ancora in possesso di un certificato in corso di validità, di una **attestazione di "Return to Play"**. Nella richiesta obbligatoria di nuova visita medico sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura: "atleta già positivo all'infezione da Covid-19".

La riammissione di Operatori Sportivi dopo un periodo di malattia da infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dalle autorità sanitarie territorialmente competenti (ASL/ATS/medico di base); tale comunicazione andrà inoltrata al Presidente della Società Sportiva per il tramite del medico competente o del medico sociale o del medico di riferimento del DAP.

La gradualità di ritorno dell'atleta agli allenamenti/competizioni dovrà essere valutata dal Medico Sociale del club e/o dal MAP e/o dal medico di riferimento, in relazione al quadro clinico di riferimento (decorso della malattia, test di laboratorio, risultati degli accertamenti previsti per il rilascio della nuova certificazione del medico specialista in medicina dello sport), e al contesto e alla durata dell'interruzione dell'attività dovuta alla malattia.

Si raccomanda, a proposito di quanto precede, di considerare le indicazioni contenute nella Circolare n. 3566 del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "Aggiornamento della circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute prot. 1269 del 13 gennaio 2021 recante *"Idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti non professionisti Covid-19 positivi guariti e in atleti con*

sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2", e successivi eventuali aggiornamenti.

In assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti e alle gare.

Al Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra/Medico di riferimento e al Medico Competente (per i soggetti del Gruppo che non sono in possesso di Scheda Sanitaria FIGC) è in ogni caso affidato il compito di **monitorare il Gruppo**, sottoponendolo ad una costante valutazione clinica e, se necessario, a test di laboratorio.

Essi dovranno dare, inoltre, indicazioni a tutti i componenti del Gruppo per il rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie di prevenzione (si vedano, a questo proposito, i pertinenti Allegati delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, più volte citate nel presente documento) e i conseguenti comportamenti da tenere nelle diverse situazioni (spogliatoio, sala massaggi, riunione tecnica, sala pranzo, camera, etc.), anche in considerazione degli adattamenti che si dovessero rendere di volta in volta possibili in relazione alle specifiche situazioni del Gruppo (guariti, vaccinati, etc.). A titolo esemplificativo, l'utilizzo di **stanze singole in occasione di raduni, ritiri e/o trasferte** non è più vincolante, specie in riferimento a quanto detto per i soggetti vaccinati e guariti.

Si invitano, inoltre, le Società sportive a svolgere regolare attività di informazione/formazione, ad opera di educatori sportivi, dirigenti, tecnici, medici e/o genitori, nei confronti degli atleti, al fine di migliorarne costantemente i livelli di coscienza dei rischi connessi alla trasmissione delle malattie infettive e in particolare della SARS-CoV-2. Grande attenzione sarà data alla corretta attuazione delle norme di prevenzione primaria/secondaria anche fuori dal "campo di gioco", a difesa, salvaguardia e valorizzazione del bene primario, rappresentato dalla loro attività sportiva,

Particolare attenzione, infine, dovrà continuare ad essere riservata, da parte degli staff medici, nella programmazione delle attività quotidiane, alla gestione di alcune tematiche particolarmente sensibili, già citate anche nelle righe che precedono:

- gestione dei casi di accertata positività;
- isolamento e quarantena;
- ripresa dell'attività (allenamenti/gare) per i soggetti Covid positivi.

Per tali aspetti, si rimanda a quanto contenuto nelle Circolari del Ministero della Salute (da ultime la Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, *"Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron"* e la Circolare del Ministero della Salute n. 750 del 18 gennaio 2022, *"Indicazioni per garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive"*) e disciplinato dalle vigenti normative, richiamate nei riferimenti in premessa e consultabili al presente link:

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovacoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI MEDICO-SANITARI

	Partecipanti attività agonistica nazionale	Partecipanti attività agonistica regionale e provinciale e attività di base (esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici)	Soggetti che prestano attività lavorativa (inclusi soggetti in formazione e volontari) nei luoghi dell'attività sportiva
Screening pre-raduno iniziale	OBBLIGATORIO PER TUTTI	NON PREVISTO	NON PREVISTO
Screening dopo sosta prolungata	RACCOMANDATO PER TUTTI	RACCOMANDATO PER TUTTI (SOLO ATTIVITÀ AGONISTICA)	NON PREVISTO
Ripetizione test dopo 6-7 giorni dal primo (raduno iniziale o dopo sosta)	SOLO SOSPETTI CLINICI	SOLO SOSPETTI CLINICI	NON PREVISTO
Certificazione richiesta per competizioni all'aperto	GREEN PASS RAFFORZATO (NO UI2, ESENTI E SOGGETTI PROVENIENTI DALL'ESTERO)	GREEN PASS RAFFORZATO (NO UI2, ESENTI E SOGGETTI PROVENIENTI DALL'ESTERO)	CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [GREEN PASS RAFFORZATO NEI CASI DI LEGGE, es. OVER 50]
Certificazione richiesta per competizioni al chiuso	GREEN PASS RAFFORZATO (NO UI2, ESENTI E SOGGETTI PROVENIENTI DALL'ESTERO)	GREEN PASS RAFFORZATO (NO UI2, ESENTI E SOGGETTI PROVENIENTI DALL'ESTERO)	CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [GREEN PASS RAFFORZATO NEI CASI DI LEGGE, es. OVER 50]
Certificazione richiesta per partecipazione ad allenamenti di gruppo	GREEN PASS RAFFORZATO (NO UI2, ESENTI E SOGGETTI PROVENIENTI DALL'ESTERO)	GREEN PASS RAFFORZATO (NO UI2, ESENTI E SOGGETTI PROVENIENTI DALL'ESTERO)	CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 [GREEN PASS RAFFORZATO NEI CASI DI LEGGE, es. OVER 50]
Certificato idoneità sportiva (agonistica/non agonistica o seconda dei casi)	TUTTI	TUTTI	ALLENATORI

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A SECONDA DEL COLORE DELLE ZONE DELLE REGIONI [aggiornata al 9 febbraio 2022]

	ZONA «BIANCA»	ZONA «GIALLA»	ZONA «ARANCIONE»	ZONA «ROSSA»
<u>Attività dilettantistica e giovanile di interesse nazionale (sia all'aperto sia al chiuso, compresi allenamenti)</u>	Consentita con Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)	Consentita con Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)	Consentita con Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)	Consentita con Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)
<u>Attività dilettantistica e giovanile NON di interesse nazionale (sia all'aperto sia al chiuso, compresi allenamenti)</u>	Consentita con Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)	Consentita con Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)	Consentita con Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)	Non consentite
<u>Attività di base, ludica e promozionale (sia all'aperto sia al chiuso, compresi allenamenti)</u>	Consentita con Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)	Consentita con Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)	Consentita con Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)	Non consentite
<u>Allenamenti individuali</u>	Consentiti liberamente, anche nei centri sportivi (purché all'aperto e senza uso di spogliatoi)	Consentiti liberamente, anche nei centri sportivi (purché all'aperto e senza uso di spogliatoi)	Consentiti liberamente, anche nei centri sportivi (purché all'aperto e senza uso di spogliatoi)	Consentiti liberamente, ma non nei centri sportivi

2. REQUISITI PER LA CONFIGURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SITO SPORTIVO

Il principio generale sottostante la configurazione e l'organizzazione/gestione delle strutture che ospitano le attività e/o gli eventi (siano esse centri di allenamento/ritiro o impianti/stadi sedi di gare) si fonda sulla suddivisione in zone/aree deputate all'accoglienza dei vari target partecipanti, limitando come detto il più possibile i contatti non necessari e/o la compresenza di più soggetti nello stesso ambiente (ovviamente al di fuori del campo di gioco) e differenziando i flussi nella fase di accesso e deflusso dalle strutture interessate.

Occorre in tal senso ancora una volta sottolineare i riferimenti normativi e regolamentari per il contenimento della diffusione del contagio e la tutela della salute e sicurezza negli ambienti deputati all'attività sportiva, con particolare riguardo alla valutazione dei rischi (con predisposizione di opportuno DVR, se prevista) e relativi obblighi (qualora la società/organizzazione/struttura ne sia soggetta), secondo quanto richiamato all'interno delle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (redatte dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del DL 22 aprile 2021, n. 52 e modificazioni successive) che si intendono quali requisiti da seguire per la configurazione/organizzazione degli impianti e siti sportivi.

Al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio è pertanto necessario che il soggetto responsabile della gestione dell'impianto proceda preventivamente ad un'analisi della struttura sportiva, degli spazi e degli ambienti che verranno utilizzati per lo svolgimento degli allenamenti, delle gare e delle attività collaterali. Dovrà in tal senso essere effettuata una accurata analisi delle specificità delle attività che si svolgono all'interno della struttura, con relativa classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).

Il distanziamento sociale deve sempre essere garantito e deve essere minimizzata la possibilità di compresenza di più soggetti nello stesso ambiente, ovviamente al di fuori del campo di gioco, al fine di evitare assembramenti.

È consigliato individuare un soggetto formato ed esperto in materia di prevenzione e protezione per la verifica dei puntuali adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi, arredi, attrezzature, percorsi, cartellonistica informativa relativi all'impianto sportivo, con l'obiettivo di:

- mantenere quanto già predisposto in merito alla circolazione interna delle persone tenuto conto delle caratteristiche della struttura con nuovi percorsi e flussi di spostamento, verificandone la fattibilità e l'idoneità;
- differenziare, dove possibile, i punti di ingresso e punti di uscita della struttura;
- valutare l'opportunità di effettuare la misurazione della temperatura corporea a tutti coloro che accedono all'impianto (misura che rimane comunque sempre consigliata in chiave di prevenzione). A coloro che hanno una temperatura superiore a 37,5°C l'accesso non sarà consentito e dovranno consultare il proprio medico. L'accesso all'impianto sportivo (sede d'allenamento o delle partite) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi influenzali (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria). Il registro dei presenti nella sede degli allenamenti e - in prospettiva - delle partite (calciatori, staff tecnico, dirigenti, medici, fisioterapisti, etc.) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa su

acquisizione e conservazione dei dati sensibili personali;

- valutare le misure tese a minimizzare la possibile compresenza di più soggetti nello stesso ambiente (ovviamente esclusa il campo di gioco durante l'allenamento/le gare);
- valutare l'eventuale installazione di barriere "anti-respiro" nelle zone ove il personale fosse costretto a svolgere le proprie attività senza poter attuare il distanziamento interpersonale.

È, quindi, opportuno che venga individuato un Referente esperto di misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2, al quale gli Operatori Sportivi interessati possano rivolgersi (fatti salvi, come detto, gli obblighi previsti dal D. Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e interpretazioni).

Inoltre, è necessario individuare preventivamente i soggetti addetti al controllo della corretta implementazione delle contromisure da porre in atto, sia ordinarie che di emergenza.

Dovrà essere sempre garantita l'aerazione degli ambienti chiusi. Nel caso in cui l'allenamento o la partita si svolgano in un ambiente chiuso (es. palazzetto o tensostruttura) dovrà essere verificata preventivamente la possibilità di mantenere l'ambiente costantemente aerato anche attraverso l'utilizzo di impianti di aerazione che non prevedano il ricircolo dell'aria (curando la igienizzazione delle prese d'aria e la manutenzione dei filtri) e comunque nel rispetto delle previsioni di legge per le specifiche materie.

In analogia con quanto disciplinato all'interno delle recenti esperienze e Protocolli nazionali ed internazionali, sia che si faccia riferimento ad un impianto di allenamento, sia ad uno stadio per lo svolgimento di una gara, è raccomandato suddividere la struttura in tre zone di riferimento:

- **ZONA 1:** Zona Squadre

Comprende le aree spogliatoi (spogliatoi squadra e arbitri, sala antidoping, sala medica, eventuale ufficio delegato di campo, percorso di accesso al campo), le panchine, le panchine aggiuntive ed eventuali sedute aggiuntive nelle tribune per estendere le panchine o le panchine aggiuntive, il terreno di gioco e il campo per destinazione fino ai pannelli pubblicitari perimetrali, e le aree di riscaldamento.

- **ZONA 2:** Bordo campo

È l'area circostante il rettangolo di gioco. Indica l'area tra i pannelli pubblicitari perimetrali e le zone riservate agli spettatori.

Lungo il lato panchine questa zona si estende dal limite esterno dell'area di riscaldamento alle zone riservate agli spettatori.

- **ZONA 3:** Aree riservate agli spettatori e personale addetto ai lavori, interno impianto/stadio, esterno impianto/stadio

È la zona delle Tribune e delle zone interne ed esterne dell'impianto/stadio. Per "Tribune" si intendono le sezioni dello stadio contenenti posti a sedere. Ciò include (ove disponibili) le sedute classiche, nonché le aree di ospitalità, le tribune stampa, le postazioni delle

telecamere e la sala di controllo dello stadio. Le zone interne dell'impianto/stadio comprendono tutte le aree interne dello stadio non incluse nella Zona 1. Sono quindi inclusi tutti gli eventuali uffici delle squadre e le sale di lavoro, gli uffici dello stadio, le aree di lavoro per i media e i fotografi.

Le zone esterne dell'impianto/stadio si estendono dai limiti esterni delle Zone 1 e 3 (aree interne) ai limiti esterni del perimetro esclusivo dell'impianto/stadio (muro, recinzione, torrelli, cancello, ecc.).

È raccomandato (a seconda della tipologia di struttura e se necessario per svolgere le attività in sicurezza) l'utilizzo di un sistema di accredito che possa disciplinare l'accesso alle citate zone, in base alle esigenze organizzative, anche al fine di identificare gli spazi di competenza e di frequentazione di ciascun Gruppo.

Gli accrediti devono essere personali, di immediata riconoscibilità, di colore (o numero) diverso per ciascuna zona di riferimento.

La gestione delle attività all'interno delle diverse aree individuate deve essere svolta nel rispetto dei requisiti di prevenzione e mitigazione dei rischi da Covid-19, garantendo in particolare l'accesso nelle diverse zone solo a personale avente specifica funzione.

Ogni area deve essere identificata da apposita segnaletica che ne indichi le attività di riferimento e il target ammesso alla stessa.

Un altro aspetto di fondamentale importanza che riguarda la configurazione del sito sportivo è quello relativo alla sanificazione dei locali interessati dall'evento. È responsabilità del soggetto gestore/organizzatore che i locali siano sanificati e predisposti per l'organizzazione e gestione delle attività o delle gare.

Il soggetto gestore/organizzatore deve pertanto assicurare un adeguato servizio di sanificazione e costante igienizzazione dei locali, secondo le procedure ormai consolidate e le disposizioni presenti nelle Circolari del Ministero della Salute e in quelle che riguardano la tutela ed il benessere dei luoghi di lavoro.

Infine, occorre ancora una volta richiamare le misure di prevenzione e protezione da prevedere per una corretta configurazione e gestione del sito sportivo:

- riorganizzare le attività con l'obiettivo di ridurre il numero i Operatori Sportivi (e/o) accompagnatori contemporaneamente presenti;
- informare tutti gli Operatori Sportivi delle nuove modalità di utilizzo degli ambienti e dei locali con affissione di cartellonistica dedicata (comprensibile anche per gli atleti e tesserati di altra nazionalità);
- divulgare presso gli Operatori Sportivi tutti i materiali informativi per una corretta espletazione delle pratiche di prevenzione individuali (corretto lavaggio delle mani, corretto utilizzo dei DPI previsti dalla normativa in vigore, etc);
- installare presso la struttura "dispenser" di gel igienizzanti in numero tale da agevolare la frequente igienizzazione delle mani per tutti gli Operatori Sportivi. Dovranno essere disponibili presso la struttura, al fine di adoperarli in caso di necessità, guanti monousa, mascherine ed appositi sacchetti per il relativo smaltimento che dovrà avvenire utilizzando appositi contenitori messi a disposizione presso l'impianto;

- laddove possibile, incentivare lo svolgimento delle mansioni da remoto. L'acquisizione della documentazione salvo assoluta impossibilità dovrà avvenire per via telematica, limitando l'utilizzo del formato cartaceo e lo scambio di documenti. Potranno essere acquisiti con queste modalità tutti i documenti necessari alla ripresa degli allenamenti e delle gare.

Come disciplinato all'interno delle Linee Guida del Dipartimento per lo Sport citate nelle pagine che precedono, è in ogni caso obbligatorio il **tracciamento dell'accesso** alle strutture da parte di coloro che partecipano alle attività sportive, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche (applicativi web o applicazioni per device mobili che consentano la prenotazione e la programmazione dell'accesso alla struttura da parte dei vari Gruppi interessati). Per le strutture con capienza inferiore a 50 persone, le soluzioni tecnologiche non sono obbligatorie, ma resta l'obbligo di registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo.

Si richiama ancora l'attenzione sul fatto che i genitori o familiari o accompagnatori o tutor di minorenni e/o di tesserati con disabilità possono accedere nell'impianto sportivo per favorirne l'ingresso ed attendere in prossimità delle zone indicate loro, anche in prossimità del campo, rispettando le distanze di sicurezza, previa autorizzazione della Società.

Da ultima, si ricorda che l'uso promiscuo degli impianti sportivi da parte di più società sportive è consentito. In tal caso, va prestata particolare attenzione all'effettuazione della pulizia giornaliera in occasione di ogni avvicendamento e alla gestione degli ingressi e delle uscite, per evitare ogni possibile assembramento. Nel caso in cui Gruppi Squadra che sono tenuti a seguire Protocolli diversi debbano incontrarsi in occasione di allenamenti o gare è necessaria l'adozione, da parte di tutti, delle indicazioni previste dal Protocollo di categoria superiore.

3. REQUISITI PER LA GESTIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

Preliminarmente, si ricorda che, in base alle più recenti disposizioni normative (in particolare, art. 9-septies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 e successivamente modificato dal decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1) per chiunque svolga attività lavorative o di formazione o di volontariato nei luoghi dove si svolge l'attività sportiva (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff) è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai medesimi luoghi, di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde Covid-19. A decorrere dal 15 febbraio 2022 i soggetti che svolgano tali attività ed abbiano un'età superiore ai 50 anni dovranno essere in possesso del Green Pass Rafforzato.

Viceversa, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, gli spettatori potranno accedere all'impianto sportivo esclusivamente dietro esibizione del Green Pass Rafforzato, ad eccezione dei soggetti che fanno ingresso da uno stato estero e che ricadono nell'ambito di quanto previsto dall'art.3 del DL 04 febbraio 2022, n.5. Si ricorda che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del DL 24 dicembre 2021, n. 221, sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo per tutti gli spettatori di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Inoltre, negli impianti in cui si svolgono gli eventi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso (fa eccezione la somministrazione di cibi e bevande all'interno delle aree ospitalità, se organizzata e gestita nel rispetto delle norme previste per i servizi di ristorazione).

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

La direzione delle attività sportive (siano esse allenamenti o eventi o altre attività sportive agonistiche o di base) dovrà essere affidata ad un **Tecnico responsabile** in possesso, qualora richieste dai Regolamenti Federali, delle necessarie abilitazioni previste dal Settore Tecnico con iscrizione al relativo albo.

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di allenamento/gara potrà essere impiegato il numero di tecnici ritenuto necessario, garantendo tuttavia la distanza interpersonale dagli atleti con opportuno uso della mascherina.

La Società organizzatrice inoltre dovrà costituire un Gruppo/Comitato per la revisione della documentazione Covid-19 con la partecipazione necessaria del:

- Delegato per l'attuazione del Protocollo (DAP)⁵ (o Delegato Gestione Evento/DGE se previsto)

⁵ L'attività principale del DAP è quella di verificare che il protocollo venga applicato in occasione dello svolgimento delle gare o degli allenamenti. Per questo motivo è consigliabile individuare tale figura all'interno della società: presidente; direttore; altro dirigente; segretario; medico; allenatore; referente organizzativo; etc., con preferenza per i soggetti che solitamente sono presenti nell'impianto, anche svolgendo differenti ruoli. In ogni caso, non deve essere necessariamente un medico. Per svolgere le proprie mansioni, il DAP non ha bisogno di una particolare formazione specifica pregressa, ma deve essere a conoscenza dei contenuti del Protocollo e saperne attuare le previsioni, limi-

- RSPP aziendale (se previsto)
- Medico Competente (o comunque Medico di riferimento)

In caso di svolgimento di gare in presenza di spettatori, fatti salvi eventuali obblighi di legge che ne prevedano la presenza in loco, tutte le figure (ad eccezione del DAP/DGE che dovrà essere presente presso la struttura) dovranno essere reperibili in caso di necessità.

Il Medico competente, ove nominato, deve collaborare con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva (Società sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento.

Nei casi in cui l'Associazione/Società Sportiva non abbia incaricato un Medico competente o un Medico Sociale dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento (Tecnico Responsabile, Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (Delegato per l'attuazione del Protocollo, di seguito DAP) il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un proprio Medico di riferimento.

Il Gruppo/Comitato per la revisione della documentazione Covid-19 avrà tra l'altro il compito di:

- controllare l'accesso alla struttura di tutto il personale e dell'eventuale pubblico autorizzato (verificando la tenuta del registro delle presenze), nonché fornire informazioni sulle misure e norme igieniche.
- Verificare costantemente lo stato di salute (es. eventuale misurazione della temperatura) di tutti coloro che sono coinvolti nelle attività organizzative, verificando che tutti gli Operatori Sportivi siano stati informati circa gli obblighi e la disciplina di riferimento per la prevenzione e contrasto alla diffusione del virus⁵.

totalmente alle attività necessarie allo svolgimento delle gare o allenamenti nel proprio impianto. Ancorché non obbligatorio, la partecipazione del DAP ad eventuali attività di formazione organizzate da uno dei seguenti soggetti: FIGC e sue componenti; LND; Comitato Regionale; propria società sportiva è - in ogni caso - fortemente consigliato.

È consigliabile che il DAP sia sempre presente nell'impianto in occasione delle attività (soprattutto gare, ma anche allenamenti) e sia chiaramente individuabile da tutti coloro che hanno accesso all'impianto stesso, da qui la necessità di individuarlo tra i soggetti facenti parte della società. Le società possono inoltre incaricare più soggetti per svolgere il ruolo di DAP, anche al fine di delegare eventuali funzioni in caso di necessità o favorire la copertura con maggiore praticità delle attività in caso di eventi concomitanti o ravvicinati. Non è tuttavia necessario avere un DAP per ciascuna squadra e/o impianto, basta che nella giornata delle attività o degli eventi gli adempimenti vengano puntualmente assolti.

A meno che il DAP non sia lui stesso un medico, va sempre garantito il contatto agevole del DAP con un medico di riferimento, specie per gli adempimenti di competenza medica che potranno essere richiesti, anche se non è necessaria la presenza fisica del medico in occasione delle attività (allenamenti e gare). In ogni caso, pur rimanendo fortemente consigliato, non sussiste obbligo per le società/associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi formalmente di un medico competente o di un medico sociale, a meno che non vi fosse l'obbligo per la categoria di appartenenza già in epoca pre-emergenza Covid. Analogamente, se il DAP non ha specifiche competenze al riguardo, è sempre opportuno (ma non obbligatorio) individuare un referente della associazione/società sportiva esperto in misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2 (ad esempio un medico), al quale potersi rivolgere per qualsiasi dubbio in materia di prevenzione e protezione per la verifica degli adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi dove si svolge l'attività.

Nel caso in cui sia prevista la figura del Delegato Gestione Evento (obbligatoria, in ambito dilettantistico, ai sensi del DM 13 agosto 2019, solo per gli impianti di capienza superiore ai 7.500 spettatori), infine, questa può svolgere/comprendere anche la funzione del DAP.

⁵ - L'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al corrente il proprio Medico di medicina generale e, ove nominato, il Medico competente o il Medico Sociale della Società che organizza l'attività;

- Monitorare le misure igieniche di base (igiene delle mani, distanza di sicurezza, ecc.) e controllare le norme igieniche in loco durante l'intero periodo di organizzazione dell'evento.
- Intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco.
- Definire i DPI necessari per tutto il personale che opererà direttamente per la Società organizzatrice (tipologia di mascherina conforme alle norme di volta in volta in vigore, distributore di gel disinfettante, eventuali visiere, eventuali guanti, ecc.).
- Definire quali ambienti dovranno essere sanificati e quali solamente igienizzati, anche in relazione ai regolamenti regionali di volta in volta vigenti.

In occasione delle gare presso gli impianti/Stadi, occorre mantenere un impianto organizzativo che individui un numero massimo di persone ammesse per esigenze organizzative (in occasione degli allenamenti o dei raduni il numero di persone non è invece stabilito, fermo restando il principio della limitazione alle figure strettamente necessarie all'esecuzione delle varie funzioni ed il rispetto delle capienze di locali e strutture).

Il numero massimo di persone ammesse all'impianto/Stadio per ragioni/finalità organizzative (esclusi dal computo gli spettatori consentiti dalle norme di volta in volta in vigore) è stabilito per le competizioni disciplinate dal presente Protocollo in 150 unità.

Il numero di persone autorizzate, come già più volte rimarcato, deve essere contenuto nelle figure strettamente necessarie per rispettare i parametri di sicurezza e garantire i servizi connessi all'organizzazione. Va altresì modulato in base alla tipologia di attività/competizione attesa.

L'eventuale partecipazione di sponsor/partner all'evento, ad esempio, dovrà essere considerata nel computo dei numeri degli spettatori autorizzati, sulla base della capienza stabilita.

Il numero massimo di persone ammesse potrà essere oggetto di riconsiderazione solamente per specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità di Sicurezza per le rispettive competenze (es. Forze dell'Ordine; presidi Medico-Sanitari; Vigili del Fuoco; Steward), nonché per soddisfare le esigenze dei servizi dedicati ai tifosi, secondo indicazioni ed autorizzazioni che dovranno comunque essere concordate con le Autorità competenti, anche sulla base del numero di spettatori effettivamente ammessi.

Si riporta di seguito uno schema delle categorie di personale ammesso da considerare (laddove previste dalla tipologia di evento), il cui numero totale, come detto, dovrà essere corrispondente al limite massimo riportato in precedenza:

- Gruppi Squadra e Arbitri
- Delegazioni delle Squadre partecipanti (es. Presidenti; AD; Consiglieri; etc)

- l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;

- la consapevolezza che l'accesso all'impianto non potrà essere consentito ai soggetti in quarantena;

- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

- l'adozione delle misure cautelative per accedere al sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione: a) il mantenimento della distanza di sicurezza; b) il rispetto del divieto di assembramento; c) l'osservanza delle regole di igiene delle mani; d) l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) laddove indicati.

- Personale impegnato nelle attività di gara (es. Procura federale; Delegati Lega; Antidoping; Raccattapalle; etc)
- Personale di Sicurezza addetto ai presidi standard
- Personale addetto al servizio Medico
- Presidio igienico e personale addetto alle pulizie
- Operatori tecnici (es. addetti alla manutenzione del campo di gioco)
- Media/Giornalisti/Fotografi
- Operatori e Tecnici delle Produzioni TV e/o dei Licenziatari, se previsti

Spetta all'organizzatore disciplinare l'accesso all'impianto dei vari target individuati e verificarne il possesso del Green Pass Rafforzato o delle Certificazioni verdi Covid-19, a seconda dei casi. Tale controllo si intende riferito anche a tutti i soggetti che accedono all'area spogliatoi (inclusi Squadre e Arbitri), garantendo un flusso rapido e continuo.

Le citate indicazioni, così come declinate all'interno delle apposite esigenze di ciascun impianto/Stadio, diventano parte integrante del Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza (PMCS), per il recepimento delle varie procedure, se tale documento è prevista per le specifiche attività/competizioni/tipologia di struttura utilizzata.

Il PMCS, così integrato, dovrà essere presentato formalmente in sede di Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) - ove previsto - per la presa visione da parte di tutte le componenti, nonché per il recepimento delle rispettive procedure.

Le procedure individuate diventano altresì parte integrante del Piano di gestione dell'evento - ove previsto - da predisporre a cura del Delegato Gestione Evento, con particolare riguardo agli aspetti di Safety.

Ad ogni modo, occorre anche stavolta rimarcare che al DAP o DGE (o persona comunque Delegata dall'organizzatore) spetta il controllo sull'adozione delle specifiche misure all'interno dell'impianto/Stadio, anche con particolare riguardo al rispetto delle misure di mitigazione e prevenzione nelle diverse zone dell'impianto, al fine di assicurare la costante salvaguardia delle zone che prevedano l'eventuale presenza di soggetti appartenenti al Gruppo Squadra o al Gruppo Arbitri.

È fortemente consigliato fornire le necessarie informazioni atte a formare tutti gli Operatori Sportivi, possibilmente attraverso incontri di formazione in modalità online. I programmi formativi avranno come destinatari tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo nella ripresa delle attività ivi inclusi gli atleti e le loro famiglie.

Lo scopo di tali momenti formativi è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e al corretto utilizzo dei DPI e di altri materiali messi a disposizione nonché quello di illustrare i comportamenti individuali da tenere per limitare il rischio di contagio.

Qualora non fosse possibile organizzare tali programmi formativi o nel caso in cui i soggetti interessati dovessero essere del tutto impossibilitati a prendere parte ai momenti formativi è comunque necessario, come già specificato, fornire le informazioni e le istruzioni utili.

Ogni decisione in merito alla mancata disputa di una gara a causa della presenza, in una o entrambe le squadre, di un numero elevato di calciatori/calciatrici sottoposti a misure di profilassi obbligatoria (es. quarantena) e/o di eventuali contestazioni relative alla corretta applicazione del Protocollo è demandata agli enti organizzatori delle competizioni e/o ai loro organi di giustizia

sportiva. Per tutti gli altri aspetti non espressamente disciplinati dal Protocollo e già regolati da norme FIGC (es. iter autorizzativo delle gare amichevoli) valgono le regole in vigore pre-emergenza Covid-19.

4. REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI [TRAINING/MATCH OPERATIONS]

In coerenza con quanto già contenuto nei precedenti Protocolli, si ritiene necessario richiamare primariamente lo scenario di riferimento che attende le Squadre nelle fasi antecedenti lo svolgimento delle diverse attività, con particolare riferimento all'organizzazione dei viaggi e delle trasferte, nonché alla permanenza nell'hotel, tanto nelle fasi di ritiro o di allenamento, quanto in quello di svolgimento delle partite.

RITIRO, ALLENAMENTI E ATTIVITÀ PRE-GARA

Nell'organizzazione delle attività è necessario attenersi ai seguenti principi generali:

- individuazione dei luoghi interessati e configurazione degli stessi con suddivisione in zone atte a garantire la separazione del Gruppo e dei target coinvolti con percorsi differenziati. Si ricorda, ancora una volta, che **tutte le persone che prestano attività lavorative, di formazione o volontariato, nei luoghi dove si svolgono le attività, devono essere in possesso di Certificazione verde Covid-19** ad eccezione dei soggetti per i quali l'uso del Green Pass Rafforzato è previsto per legge.
- Verifica delle misure igieniche e di sanificazione dei locali interessati.
- Identificazione delle persone ammesse (differenziando tra le funzioni essenziali e quelle con possibile svolgimento da remoto). In occasione delle trasferte, il numero dei partecipanti deve essere contingentato al massimo, mantenendosi all'interno di quanto strettamente necessario all'organizzazione delle gare/attività.
- Uso obbligatorio di DPI, del tipo previsto dalla normativa in vigore, nelle aree comuni e al chiuso.
- Organizzazione dei locali spogliatoi al fine di garantire il mantenimento costante del distanziamento.
- Organizzazione delle Sale Mediche, Massaggi, Fisioterapia in modo tale da garantire igienizzazione e distanziamento.
- Svolgimento di attività al chiuso (es. riunioni tecniche, utilizzo sale ristorante) nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus, assicurando rispetto della capienza consentita, distanziamento, ricircolo dell'aria, ventilazione dei locali, permanenza limitata.
- In base alle caratteristiche di composizione del Gruppo, possibile utilizzo di camere doppie, mantenendo un adeguato sistema di tracciamento (vedi anche sezione requisiti medici).
- Gestione dei materiali sportivi da parte dei relativi addetti avendo cura di differenziare i materiali puliti da quelli sporchi, osservando le misure di prevenzione e indossando appositi DPI (del tipo previsto dalla normativa in vigore).
- Regolamentazione dell'eventuale accesso di personale esterno al Gruppo (es. fornitori; ospiti; etc), al fine di garantire la salvaguardia del Gruppo da eventuali contatti.

Nell'organizzazione dei viaggi e delle trasferte devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- In caso di spostamenti/trasferte in pullman, vanno evitate soste; in base alle caratteristiche di composizione del Gruppo 1, lo stesso può essere distribuito su un unico pullman, mantenendo un adeguato sistema di tracciamento.
- In caso di spostamenti/trasferte in treno, è opportuno optare per soluzioni di occupazione di una intera carrozza ad uso esclusivo ed evitare contatti con altri passeggeri nell'area di accesso ai binari.

Nei periodi di permanenza in hotel o altre strutture non utilizzate in via esclusiva dal Gruppo 1 devono essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:

- previsione di un accesso dedicato ed esclusivo della struttura e individuazione di percorsi separati (corridoi presidiati).
- Uso preferenziale delle scale rispetto all'ascensore (che in caso di utilizzo deve prevedere di essere usato da una persona per volta dotata di DPI, del tipo previsto dalla normativa in vigore, con dispositivi di protezione per i pulsanti).
- Utilizzo di una sala mensa ad uso esclusivo, garantendo adeguato distanziamento.

ATTIVITÀ GARA

Sulla base di quanto definito nei principi generali e nella relativa metodologia, si illustrano ora le modalità di gestione delle operazioni nel giorno gara, da attuarsi in rapporto alle necessità delle diverse categorie di competizioni:

Spogliatoi

- Devono essere resi disponibili tutti i locali presenti nella struttura, per consentirne un utilizzo maggiormente distribuito da parte del Gruppo 1. L'uso delle docce è consentito (salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più restrittivo), con particolare attenzione al ricambio d'aria, alla pulizia e alla disinfezione che deve essere garantita regolarmente. In ogni caso, deve essere garantito il distanziamento.
- Spogliatoio Arbitri: dopo la sanificazione, l'ingresso è consentito solo agli arbitri designati per la gara (è vietato l'ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore).
- Se previste, le riprese televisive all'interno degli spogliatoi possono essere effettuate solo a condizione che non vengano alterate le misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, così da non mettere a rischio la permanenza del Gruppo che li utilizza.

Arrivo delle Squadre e degli Arbitri

- Arrivo allo Stadio in momenti differenti in base alle modalità organizzative previste dalle Autorità preposte e dall'organizzatore sportivo (es. arbitri - 1:45h dal calcio d'inizio; Squadra 1 - 1:40h dal calcio d'inizio; Squadra 2 - 1:30h dal calcio d'inizio) ed in aree separate (laddove possibile).
- Eventuali interviste all'arrivo delle squadre (laddove previste e secondo le autorizzazioni del soggetto organizzatore) con distanza di sicurezza di almeno 1,5 mt e microfono cd "boom", preferibilmente sul terreno di gioco.
- Implementazione di percorsi differenziati e distinti per l'accesso negli spogliatoi e per garantire ampia separazione tra le persone autorizzate all'accesso nella zona, nel rispetto del sistema di accredito.

Ispezione del terreno di gioco e Riscaldamento

- Adattamento dei tempi alle circostanze (ad esempio, inizio operazioni di ispezione del terreno di gioco 5 minuti dopo l'arrivo dell'ultima squadra e in maniera differenziata tra le due squadre).
- Adattamento delle attività alle circostanze.
- Divieto di uso in contemporanea dell'accesso agli spogliatoi, specie se in presenza di spazi angusti o in caso di impossibilità di mantenere adeguato distanziamento.
- Riduzione al minimo degli assembramenti.
- Igienizzazione degli strumenti e degli apparati eventualmente utilizzati.

Briefing pre-gara Arbitri/Responsabile ordine pubblico/Delegato Gestione Evento (se previsto)

- Il briefing è consentito nel rispetto assoluto del distanziamento e della capacità degli eventuali spazi al chiuso. È altresì raccomandato di svolgerlo preferibilmente all'aperto e con le misure di protezione e distanziamento previste.

Controllo equipaggiamenti e pre-ingresso in campo

- Controllo degli equipaggiamenti e consegna delle distinte sulla porta dello spogliatoio arbitrale.
- Laddove le condizioni strutturali consentano un adeguato distanziamento, ingresso in campo delle due squadre e degli arbitri in maniera congiunta, sempre nel rispetto del distanziamento ed evitando assembramenti. Altrimenti, ingresso in campo in maniera scaglionata e con tempistiche distinte.

Interviste (principi generali, laddove previste)

- Effettuazione di tutte le interviste eventualmente previste in modalità "one to one", con il supporto tecnico organizzativo della Società ospitante, in modalità "da remoto" o in presenza, in quest'ultimo caso nel rispetto delle misure di distanziamento ed a patto che vengano attuate tutte le misure igieniche per ridurre il rischio.

Intervista pre-gara (laddove previste)

- Effettuazione delle eventuali interviste pre-gara, secondo le autorizzazioni del soggetto organizzatore, nel rispetto della distanza di sicurezza e utilizzando il microfono cd "boom", preferibilmente sul terreno di gioco (se possibile).

Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri

- Previsione di un'apposita modalità di schieramento congiunto delle Squadre che consenta il distanziamento.
- Nessun accompagnamento da parte di bambini.
- Nessun impiego di mascotte.
- Effettuazione delle foto di squadra da parte dei fotografi accreditati, avendo riguardo di evitare assembramenti e mantenendo adeguato distanziamento.
- Allestimento della eventuale cerimonia pre-gara solo con adeguato distanziamento e misure di mitigazione. In ogni caso, va evitata qualsiasi interazione (negli eventuali spazi comuni o sul campo) con le squadre e/o gli arbitri.

- Nessuna stretta di mano tradizionale (modalità di saluto alternative, es: saluto con gomiti o scambio del pugno).

Area Tecnica/Bordo Campo

- Limitazione al massimo delle presenze di persone lungo il lato delle panchine (possibili eccezioni ammesse: quarto ufficiale di Gara; Delegato di Lega; rappresentante/i della Procura Federale; Delegati FMSI; paramedici posizionati esternamente alle panchine).
- Rimodulazione dell'eventuale posizionamento delle telecamere nella zona interno Stadio, tale da assicurare il rispetto delle misure di prevenzione e igienizzazione.
- Per quanto riguarda le modalità di occupazione delle panchine, fermo restando il mantenimento delle misure di prevenzione e tutela del Gruppo Squadra, i posti destinati ai calciatori/calciatrici ed allo staff tecnico potranno essere utilizzati secondo il riempimento massimo consentito. Eventuali posti aggiuntivi necessari per l'allocazione di ulteriori componenti del Gruppo Squadra potranno altresì essere utilizzati, anche ricavandoli all'interno degli spalti o delle tribune, laddove i posti disponibili nelle panchine non fossero sufficienti.

Nel caso di presenza di posti destinati al pubblico adiacenti all'Area Tecnica o in prossimità degli spazi ricavati per il posizionamento dei calciatori/calciatrici o dello staff tecnico, gli stessi potranno essere utilizzati sempre nel rispetto della tipologia di allocazione consentita dalle disposizioni normative vigenti e, ad ogni modo, assicurando sempre un distanziamento di almeno 2 metri dalla zona occupata dal Gruppo Squadra.

- Obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 (o di qualità superiore, FFP3), tra i componenti del Gruppo 1 in panchina, solo per il personale medico.

Intervallo

- Rientro scaglionato negli spogliatoi di squadre e arbitri (eventuale intervista mini-flash sul terreno di gioco con distanza tra giornalista e giocatore di almeno 1,5 mt e utilizzo di microfono cd "boom").

Fine gara e uscita dal campo

- Rientro scaglionato negli spogliatoi di squadre e arbitri.
- Preparazione e confezionamento degli alimenti per il post-gara a cura della Società e consegna degli stessi allo stadio secondo modalità che garantiscano il rispetto delle misure igieniche.

Attività post-gara

- Effettuazione delle eventuali interviste post-gara a tesserati sul terreno di gioco, con rispetto della distanza tra giornalista e tesserato di almeno 1,5 mt e utilizzo del microfono cd "boom".
- Effettuazione delle eventuali interviste post-gara a tesserati in area flash dedicata e opportunamente sanificata dal club organizzatore, con distanza minima di 2 mt tra troupe e tesserato/a e utilizzo del microfono cd "boom".
- Utilizzo di Working Area per la stampa e Mixed Zone nel rispetto delle misure di sanificazione, igienizzazione, capienza e distanziamento approvate dai soggetti preposti. È in ogni

caso necessario evitare assembramenti e organizzare preventivamente le attività per garantire postazioni dedicate per i Media in totale sicurezza.

- Possibile organizzazione delle conferenze stampa in presenza, nel rispetto delle misure di sanificazione, igienizzazione, capienza e distanziamento approvate dai soggetti preposti.

Antidoping (se previsto)

- In caso di controllo antidoping, garanzia del distanziamento tra gli atleti sorteggiati, con percorsi di accesso separati alla sala, che va riservata ad uso esclusivo del personale sanitario addetto, fatta salvo la presenza di un accompagnatore nei casi previsti dalla normativa vigente. Gli chaperones devono attendere all'esterno della sala.
- Utilizzo, da parte di tutto il personale di servizio impegnato nell'area per la specifica funzione, di mascherine di tipo FFP2/FFP3 senza valvola.

Ripartenza Squadra e Arbitri

- Differenziazione dei tempi di uscita dallo Stadio, con percorsi dedicati.

Indicazioni specifiche per i Fotografi

Tutti i fotografi accreditati per l'evento devono posizionarsi rispettando il distanziamento necessario.

I fotografi possono accedere alla Zona a loro dedicata a partire da -1,5 ore dal calcio d'inizio.

Devono disporsi sui lati corti dietro le porte o sul lato lungo (fino ai 16 mt e a discrezione della Società organizzatrice dell'Evento).

I fotografi devono, in ogni momento, inclusi quelli di transito necessari per lo svolgimento delle attività, mantenere le distanze di sicurezza da qualsiasi altra persona presente a bordocampo ed essere muniti di dispositivi di protezione personali, del tipo previsto dalla normativa in vigore.

Indicazioni specifiche per gli Arbitri

- Nessuna persona non autorizzata può accedere nella stanza/spogliatoio dell'arbitro.
- I kit e le distinte gara devono essere posizionate su un tavolino all'esterno dello spogliatoio arbitri.
- Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori/calciatrici devono rigorosamente rispettare la distanza sociale prevista (1,5 mt).
- Il Quarto Ufficiale di gara (se presente) non effettua più la verifica dei tesserini ed il riconoscimento dei calciatori/calciatrici.
- Vanno limitate le presenze degli osservatori arbitrali (eccezioni possono essere valutate per situazioni particolari).
- È sempre raccomandato lo spostamento degli arbitri con mezzi privati o propri; per l'occasione, deve essere individuata un'area di parcheggio all'interno dello Stadio con un percorso diretto e indipendente per l'accesso agli spogliatoi.
- Gli alimenti devono essere preparati e confezionati a cura della Società ospitante e consegnati allo Stadio nel rispetto delle misure igieniche previste.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

I **requisiti riguardanti la partecipazione del pubblico** si intendono al momento disciplinati dalle seguenti disposizioni normative:

Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 stabilisce che a decorrere dal 6 agosto 2021 è consentita, in zona bianca e in zona gialla, la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.

Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 prevede, all'art. 4, comma 1, che per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, organizzati in zona bianca ed in zona gialla con le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, all'art. 2 dispone che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Tale disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, precisa che le percentuali massime di capienza previste si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportive.

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, all'art. 6 dispone che dal 6 dicembre 2021 l'accesso agli spettacoli sportivi sia riservato esclusivamente ai possessori del Green Pass Rafforzato, indipendentemente dal colore della zona.

Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, all'art. 4 dispone che per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Negli impianti in cui si svolgono detti eventi è, inoltre, vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, dispone, tra le altre cose, che, l'accesso degli spettatori agli eventi sportivi, consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Rafforzato, sia permesso nei limiti della capienza non superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, all'art.3, disciplina l'accesso ai servizi riservati ai soli possessori di Green Pass Rafforzato per i soggetti che fanno ingresso da uno stato estero.

In relazione alla capienza consentita per l'accesso del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive si rimanda, in ogni caso, alle previsioni normative di volta in volta in vigore.

In caso di presenza del pubblico, le Società organizzatrici sono tenute a definire il proprio modello di organizzazione e gestione delle gare, al fine di assicurare i necessari servizi di accoglienza, igiene, sicurezza medica e sanitaria, secondo le normative di riferimento e le disposizioni impartite dalle Autorità competenti.

È compito del Delegato Gestione Evento (o persona delegata dall'organizzatore), con l'ausilio del Comitato/Gruppo per la revisione della documentazione Covid-19, presentare alle valutazioni del GOS (ove previsto) un Piano Gestione Evento che includa lo scenario organizzativo della disputa della gara in presenza di spettatori (compreso il risk assessment della manifestazione), nonché le necessarie informazioni sulle modalità di arrivo, accoglienza, permanenza e deflusso degli spettatori.

Sulla base delle disposizioni ed esperienze maturate a livello nazionale e internazionale, in caso di disputa di gare con la presenza di spettatori è previsto il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con gestione della biglietteria, laddove richiesta dalle specifiche competizioni, preferibilmente organizzata in modalità digitale (secondo le specifiche normative di settore).
- Rispetto di adeguato distanziamento, secondo le disposizioni normative vigenti e le modalità di distribuzione del pubblico consentita.
- Utilizzo obbligatorio della mascherina di tipo FFP2 (o di qualità superiore, FFP3) () a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata della permanenza all'interno dello Stadio o dell'impianto sportivo, nonché nelle altre aree in cui è richiesto dalle vigenti disposizioni normative. Per i bambini valgono le norme generali, così come per eventuali categorie di soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
- Disponibilità di un adeguato numero di distributori di gel igienizzanti nelle aree di accesso e transito degli spettatori, nonché frequente igienizzazione delle strutture e superfici particolarmente utilizzate (es. cancelli, tornelli, ascensori, etc).
- Predisposizione di un adeguato numero di servizi igienici per garantire il distanziamento ed evitare assembramenti, debitamente igienizzati e sanificati.
- Organizzazione di servizi di accoglienza ed instradamento finalizzati ad evitare code nelle fasi di accesso e deflusso, nonché per la fruizione in sicurezza degli spazi e delle aree, con particolare riguardo ai sistemi di effettuazione di controlli in modalità tali da garantire il rispetto delle misure anti Covid, compatibilmente con la tipologia di impianto e di evento (es. tavolini per posizionamento borse per verifiche; etc).
- Posizionamento di cartellonistica e segnaletica informativa sulle misure di sicurezza, di prevenzione e di instradamento.
- Previsione di un apposito sistema di annunci per il pubblico, al fine di informare sulle disposizioni e le modalità di movimentazione, specie in occasione della fase di deflusso.
- Adozione di sistemi in grado di garantire la tracciabilità degli spettatori ammessi, se richiesto dalle Autorità competenti.
- Attuazione di un piano di comunicazione e informazione dedicato a tutti i possessori dei biglietti e alla popolazione coinvolta nelle zone interessate dalla manifestazione, attraverso i canali di diffusione dell'organizzatore, anche con mirati interventi di comunicazione locale.

- Disponibilità di sufficienti operatori con adeguata formazione per le attività di accoglienza, instradamento, informazione.

Le aree riservate al pubblico, inoltre, devono essere configurate e delimitate in modo tale da consentire l'accesso e la permanenza degli spettatori in sicurezza, senza interferenze rispetto alle categorie di persone impegnate in altre attività e funzioni (laddove presenti e regolarmente accreditate), al fine di garantire il corretto distanziamento e ridurre i rischi di assembramento.

Si raccomanda, altresì, di valutare l'impatto generale dell'organizzazione dell'evento con un apposito piano territoriale che tenga conto del sistema di trasporti e mobilità, pubblica e privata (inclusi parcheggi), al fine di evitare assembramenti nella fase di arrivo e ripartenza del pubblico.

Qualora, infine, siano autorizzate le attività dei bar, dei punti di ristoro e dei servizi di ospitalità, le stesse devono essere organizzate nel rispetto delle disposizioni e normative di riferimento, rispettando i distanziamenti al fine di evitare assembramenti e garantendo adeguati servizi igienici e sanitari.

Alla stesso modo, le aree dello Stadio riservate dalle Società organizzatrici alle attività di ospitalità devono seguire le medesime indicazioni, tanto in termini di distanziamento e di organizzazione dei tavoli, quanto nella gestione dei flussi in entrata ed uscita.

Si ribadisce che quanto sopra richiamato rappresenta l'elencazione di requisiti minimi. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rimanda alla normativa di riferimento (incluse, da ultimo, le *Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive* emanate dal Dipartimento per lo Sport) ed alle indicazioni delle Autorità competenti.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REGOLE PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (aggiornata al 9 febbraio 2022)

	ZONA «BIANCA»	ZONA «GIALLA O ARANCIONE»	ZONA «ROSSA»
% pubblico <u>all'aperto</u>	50% (da applicarsi a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico)	50% (da applicarsi a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico)	NON CONSENTITO
Numero massimo spettatori <u>all'aperto</u>	NESSUN LIMITE	NESSUN LIMITE	NON CONSENTITO
% pubblico <u>al chiuso</u>	35% (da applicarsi a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico)	35% (da applicarsi a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico)	NON CONSENTITO
Numero massimo spettatori <u>al chiuso</u>	NESSUN LIMITE	NESSUN LIMITE	NON CONSENTITO
Tipo di certificazione richiesta	Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)	Green Pass Rafforzato (non richiesto a UI2, esenti e soggetti provenienti dall'estero)	NON CONSENTITO
Altre limitazioni previste	Obbligo di mascherina FFP2. Divieto di consumo di cibi e bevande al chiuso	Obbligo di mascherina FFP2. Divieto di consumo di cibi e bevande al chiuso	NON CONSENTITO

6. REQUISITI PER LA PRODUZIONE TELEVISIVA (laddove applicabile)

Gli aspetti che riguardano la produzione e le riprese televisive rivestono una particolare rilevanza nella pianificazione, organizzazione e gestione delle attività, anche considerando le necessità logistiche di movimentazione del personale e delle strutture.

L'impiego degli operatori delle produzioni e dei licenziatari TV dovrà seguire le indicazioni necessarie a tutelare la salute del personale coinvolto e a non creare rischi di interferenze con eventuali altri soggetti sottoposti ad un livello di testing differente.

In ogni caso, la responsabilità dell'accertamento preventivo dei requisiti del personale sopra indicato ammesso nella struttura ricade in capo all'azienda di riferimento del lavoratore.

Fatto salvo il numero totale massimo di persone autorizzate all'accesso allo Stadio, il numero effettivo di addetti ai lavori della categoria in questione dovrà essere valutato a cura della Società organizzatrice sulla base dei diritti e licenze di produzione della gara. È ad ogni modo raccomandato l'impiego del personale minimo strettamente necessario e la delocalizzazione di attività gestibili da remoto.

È raccomandato altresì l'impiego di fornitori e service provenienti dalla Regione in cui si svolge la gara, al fine di limitare il più possibile gli spostamenti. L'obiettivo primario è quello di proteggere ogni singolo operatore e di ottenere la più completa separazione possibile della produzione televisiva dalla parte sportiva.

La massima protezione può essere ottenuta solo attraverso un'igiene coerente, un senso di responsabilità e una riduzione al minimo delle sovrapposizioni temporali o della vicinanza spaziale tra le diverse persone interessate. Le misure di igiene individuale sono le attività più importanti per la protezione.

Tutte le persone che lavorano in loco devono accettare e rispettare le norme igieniche e sottoporsi ai controlli sanitari necessari, nonché avere piena consapevolezza delle regole di condotta in materia di igiene secondo le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Tutto il personale necessario per le operazioni di gara nello Stadio dovrà essere informato circa il rispetto delle misure igieniche di base (disinfezione delle mani, igiene per tosse e starnuti, distanziamento, ecc).

I seguenti aspetti igienici sono, tra l'altro, particolarmente importanti da rispettare all'arrivo e alla partenza del personale produttivo e dei vari fornitori e service:

- divieto di condivisione del mezzo di trasporto con altri soggetti.
- Divieto di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.
- Obbligatorietà del controllo degli accessi per il personale necessario allo Stadio.

Tenuto conto delle modalità generali di organizzazione e gestione delle attività di produzione televisiva, si richiamano nelle pagine seguenti le principali misure preventive per la sicurezza del personale presso l'impianto o lo Stadio. Le stesse - fatta salva la tutela degli operatori coinvolti - devono essere declinate ed adattate nella tipologia di svolgimento e di organizzazione sulla base degli standard di produzione audiovisiva previsti per le gare delle diverse categorie.

PRODUZIONE TV

- La produzione audiovisiva della gara deve essere allestita, ove possibile, in un giorno unico in particolare per gli incontri con disputa in orari serali.
- Devono essere chiaramente individuate le figure delegate al controllo del rispetto delle procedure di prevenzione e di igiene (a cura della Società organizzatrice dell'evento).
- Le presenze del personale sul Mezzo Regia devono essere limitate ai soli Operatori strettamente necessari alla operatività delle attività da intraprendere per la produzione live, in base allo Standard produttivo della gara.
- Il personale a bordo del Mezzo Regia deve essere dislocato con adeguato distanziamento minimo di sicurezza, prevedendo separatori in plexiglass per singola postazione.
- Va vietato l'ingresso sul Mezzo Regia a personale non direttamente coinvolto nella produzione.
- Il Mezzo Regia deve essere sanificato prima dell'ingresso del personale a bordo.
- Il materiale tecnico a bordo del Mezzo Regia deve essere sanificato tramite macchine ozonizzanti, prima e dopo l'utilizzo; tutte le superfici devono essere igienizzate a base di alcool e deve essere prevista l'installazione di dispensatori di gel alcolico. Lo stesso vale per il materiale tecnico posizionato nelle Aree Media.
- Il Personale a bordo del Mezzo Regia deve essere dotato dei DPI necessari secondo le disposizioni di legge previste per le apposite funzioni.
- Gli Operatori devono essere forniti di bombolette spray di alcool isopropilico per la sanificazione delle attrezzature.
- L'utilizzo della attrezzatura tecnica deve essere consentito esclusivamente all'Operatore preposto e al suo assistente, ove previsto; nel caso di contatto con altra persona si dovrà provvedere immediatamente a una nuova disinfestazione prima del successivo riutilizzo.
- Sul Mezzo Regia e sugli altri mezzi tecnici deve essere assicurata l'aerazione 3/4 volte nell'arco della prestazione, per 10 minuti circa; all'interno delle unità mobili si deve operare con ingressi aperti per ridurre al minimo i contatti con le superfici delle porte.
- Le toilette chimiche devono essere sanificate continuamente o - meglio ancora - deve essere consentito l'accesso ai servizi igienici all'interno dello Stadio (senza interferire con zone dello Stadio occupate da altri soggetti).
- Il Personale deve essere convocato allo Stadio, a seguito di attenta pianificazione nel dettaglio delle attività cui è preposto, il più possibile a ridosso della singola attività live.
- Al Personale va richiesto di recarsi allo Stadio possibilmente con mezzi privati.
- Il Personale, una volta giunto allo Stadio, deve recarsi immediatamente presso la propria postazione di lavoro evitando assembramenti in spazi aperti o chiusi.
- Il briefing del Regista con la crew tecnica deve svolgersi tramite intercom, dopo che ciascun Operatore si è posizionato presso la propria postazione.
- Il briefing tra l'organizzatore dell'evento (es. Lega) e i Broadcasters deve effettuarsi tramite gruppo Whatsapp creato ad hoc.

- Durante le pause ristoro, quando non si possono indossare le mascherine, deve essere obbligatorio il mantenimento della distanza di sicurezza, evitando assembramenti.
- Vanno individuate soluzioni "usa e getta", alternative alla fornitura delle cosiddette "pettorine", per gli Operatori che accedono al recinto di gioco.

RESPONSABILITÀ E SOLIDARIETÀ

La FIGC confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle Associazioni/Società Sportive, allenatori, atleti e genitori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle linee guida del Protocollo nella consapevolezza che il comportamento di ognuno può incidere sulla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

La FIGC non assume alcuna responsabilità per eventuali infezioni da SARS-CoV-2 contratte durante gli allenamenti o le gare. Raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare ancora agli allenamenti, o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e, in ogni caso, di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dal Governo.

APPENDICE 1

RIFERIMENTI NORMATIVI Per la redazione del documento sono stati principalmente considerati i riferimenti di seguito indicati	
Data	Atto Normativo
	Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
08/06/2001	D.Lvo 08.06.2001 nr° 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
30/01/2020	Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020
31/01/2020	Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
23/02/2020	D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
02/03/2020	Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
08/03/2020	DPCM 08 marzo 2020 (nel cui Allegato 1 sono riportate le Norme igienico-sanitarie);
09/03/2020	Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14
09/03/2020	DPCM 9 marzo 2020
11/03/2020	DPCM del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.64 del 6 11-03-2020)
14/03/2020	"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020
17/03/2020	Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 Cura Italia
25/03/2020	Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020
25/03/2020	Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020
21/05/2020	Linee guida governative per gli allenamenti degli sport di squadra e di base
22/05/2020	Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio Professionistiche e degli Arbitri
24/05/2020	Indicazioni per la RIPRESA degli Allenamenti delle Squadre di Calcio di Serie A femminile
01/06/2020	Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19
03/06/2020	Protocollo attuativo nel contesto della pandemia da covid-19 (SARS-COV-2), per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico
18/06/2020	Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l'attività agonistica di squadra professionista.
22/06/2020	Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19
01/07/2020	Aggiornamenti del Protocollo finalizzati alla ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio paralimpico e sperimentale
05/08/2020	Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio femminile di Serie A TIMVISION in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19

07/08/2020	DPCM del 7 agosto 2020
10/08/2020	Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beachsoccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
27/08/2020	UEFA Return to Play Protocol
27/08/2020	Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività delle Rappresentative Nazionali, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
28/08/2020	Chiarimento FIGC in merito al modello organizzativo di gara e all'utilizzo di impianti con più campi da gioco
17/09/2020	Chiarimenti FIGC a seguito di richieste pervenute dalle componenti
21/09/2020	Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020
24/09/2020	UEFA Return to Play Protocol v2
28/09/2020	Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio femminile di Serie A TIMVISION in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Aggiornamento Aspetti Medici
07/10/2020	Decreto-legge 125 del 7 ottobre 2020
13/10/2020	DPCM 13 ottobre 2020
18/10/2020	DPCM del 18 ottobre 2020
18/10/2020	Allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020
24/10/2020	DPCM del 24 ottobre 2020
28/10/2020	Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA Futsal Matches
30/10/2020	Aggiornamento dei Protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021
03/11/2020	DPCM del 3 novembre 2020
02/12/2020	Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti ai Campionati Nazionali LND Stagione 2020/2021 (Dipartimento Interregionale Maschile, Divisione Calcio a 5 maschile e femminile, Dipartimento Calcio Femminile) e al Campionato di Serie B femminile organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC
03/12/2020	DPCM del 3 dicembre 2020
04/01/2021	UEFA Return to Play Protocol v3
11/01/2021	Specific operational provisions and guidelines regarding UEFA youth football matches
12/01/2021	Aggiornamento del Protocollo Allenamenti e Gare per le Squadre partecipanti alle Competizioni Primavera 1
14/01/2021	DPCM 14 gennaio 2021
25/01/2021	Protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività delle rappresentative nazionali di calcio a cinque, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19
25/01/2021	Aggiornamento del protocollo per campionati nazionali Ind, serie b e primavera femminili, competizioni SGS
15/02/2021	Aggiornamento del protocollo allenamenti e gare primavera 1 e campionato giovanile under 18
02/03/2021	DPCM 2 marzo 2021
12/03/2021	Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo 2021
13/03/2021	Decreto-legge 13 marzo 2021 n.30
20/03/2021	Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020
23/03/2021	Aggiornamento estensione del Protocollo per la ripresa delle competizioni nazionali del calcio dilettantistico e giovanile anche ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e di Serie C/C1 maschile e femminile di Calcio a 5

01/04/2021	Ordinanze del Ministero della Salute (aprile/maggio/giugno 2021)
22/04/2021	DL 22 aprile 2021
06/05/2021	Aggiornamento protocollo Dilettanti e SGS
07/05/2021	Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere
14/05/2021	Dossier UEFA EURO 2020 - Dipartimento Sport
18/05/2021	DL 18 maggio 2021, n. 65
25/05/2021	DL 25 maggio 2021, n. 73
27/05/2021	UEFA Return to Play Protocol v4
31/05/2021	Linee Guida FIGC per partecipazione pubblico
04/06/2021	Decreto Sottosegretario allo Sport - UEFA EURO 2020
07/06/2021	Aggiornamento Protocollo Dilettanti e SGS
17/06/2021	Legge 17 giugno 2021, n. 87 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"
18/06/2021	Protocollo integrativo per le fasi finali delle competizioni SGS
08/07/2021	FIGC protocollo stagione sportiva 2021/2022 calcio professionistico maschile, serie a femminile, primavera 1 e 2, arbitri
23/07/2021	Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
04/08/2021	Protocollo Dilettanti/DCF/SGS - stagione sportiva 2021/2022
06/08/2021	Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
10/08/2021	Integrazioni alle indicazioni generali FIGC 10 agosto 2021
19/08/2021	Chiarimenti alle Indicazioni Generali FIGC 19 Agosto 2021
23/08/2021	Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive aperti al pubblico
10/09/2021	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21/09/2021	Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
08/10/2021	Decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139
08/10/2021	Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive (Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
12/10/2021	Dpcm 12 ottobre 2021
26/11/2021	Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
26/11/2021	Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
24/12/2021	Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221
30/12/2021	Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229
07/01/2022	Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
04/02/2022	Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2021/2022)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2021/2022);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- **visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;**
- **visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;**
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
 - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2021/2022)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2021/2022);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- **visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;**
- **visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva**

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^a CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Il Presidente Federale

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2022/2023;
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi nazionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale. Gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 163/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2021/2022)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati regionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti. (stagione sportiva 2021/2022);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- **visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;**
- **visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;**

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire

entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza.
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, nei termini sopra precisati.
Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E MODALITA' PROCEDURALI PARTICOLARI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LA STAGIONE 2021-2022 RELATIVI:

- ALLA FASE DEI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A2 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE;
- ALLA FASE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE;
- ALLE GARE DI AMMISSIONE ALLA II^ FASE E GARE DEI PLAY-OFF PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA UNDER 19 MASCHILE DI CALCIO A CINQUE;
- ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 21 REGIONALE DI CALCIO A CINQUE;
- ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE DI CALCIO A CINQUE PER L'AMMISSIONE ALLA FINAL FOUR DELLA FASE NAZIONALE;
- ALLA FASE NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINAL FOUR DI COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5;
- ALLA FASE NAZIONALE DEGLI SPAREGGI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B E SERIE A2 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2021/2022, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla corte di Corte Sportiva di Appello relativi alle seguenti gare
 - fase dei play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Maschile e Femminile di calcio a 5;
 - fase di play off e play out dei campionati nazionali di serie A2 maschile e femminile di calcio a cinque;
 - fase di play off e play out del campionato nazionale di serie B di calcio a cinque;
 - gare di ammissione alla II^ fase e gare dei play-off per l'ammissione alla final four per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia under 19 maschile di calcio a cinque;
 - gare della fase nazionale del campionato under 21 regionale di calcio a cinque;
 - gare della fase nazionale del campionato under 19 regionale di calcio a cinque per l'ammissione alla final four della fase nazionale;
 - fase nazionale di qualificazione alla fase final four di Coppa Italia vincenti Coppa regionale maschile e femminile di calcio a 5;

- fase nazionale degli spareggi tra le seconde classificate dei campionati regionali per la promozione al campionato di serie B e serie A2 stagione sportiva 2022/2023
- ritenuto che i calendari di dette gare impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle Fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parteinteressata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara;
- gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 9:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo con atto da trasmettere alla società appellante in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale se concernenti il risultato della gara, devono esser proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo entro le ore 9:00 del giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 1:00 dello stesso giorno;

- la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A2 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL EIGHT) — PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE MASCHILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) – PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE DI CALCIO A 5 (FINAL FOUR) - PER LE FASI FINALI DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19 MASCHILE (FINAL FOUR) E UNDER 19 FEMMINILE (FINAL EIGHT) – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle fasi finali della Coppa Italia serie A maschile e femminile di calcio a 5 (final eight) – per le fasi finali della Coppa Italia serie A2 maschile e femminile di calcio a 5 (final four) – per le fasi finali della Coppa Italia serie B di calcio a 5 (final eight) – per le fasi finali della Coppa Italia under 19 maschile e femminile di calcio a 5 (final eight) — per le fasi finali del Campionato under 19 regionale maschile di calcio a 5 (final four) – per le fasi finali della Coppa Italia regionale maschile e femminile di calcio a 5 (final four) - per le fasi finali del Campionato nazionale under 19 maschile e (final four) e under 19 femminile (final eight) – stagione sportiva 2021/2022;
- ritenuto che i calendari di dette fasi impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di

Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare gli eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni, unitamente al contributo, è fissato entro un'ora dal termine della gara;
 - il termine per presentare le eventuali controdeduzioni è fissato entro due ore dal termine della gara;
 - il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;
- 2) per il procedimento di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale:
 - gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello, in una con le relative motivazioni, unitamente al contributo, entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno;
 - la Corte Sportiva di Appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
 - l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
 - il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



DELEGAZIONE PROVINCIALE COSENZA

VIA DEGLI STADI – STADIO SAN VITO –
CANCELLI 17 – 87100 COSENZA

TEL. 0984 408445 PEC cosenza@pec.crcalabria.it



MODELLO ADESIONE CORSO BLSD

Io sottoscritto _____, nato a _____,
il _____ e residente a _____
in via/piazza _____, COD FISCALE _____
n° cellulare _____ indirizzo mail _____,
tesserato per la società _____

CHIEDO

di partecipare al corso BLSD che si terrà a Cosenza il 12/03/22

Data _____

Firma _____